

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
LNP**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 260/CGF
(2007/2008)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 185/CGF – RIUNIONE DEL 22 MAGGIO 2008**

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dott. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Molinari Dott. Lucio – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

- 1) **RECLAMO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE JULIO CRUZ, SEGUITO SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. DEL PROCURATORE FEDERALE, SEGUITO GARA LAZIO/INTERNAZIONALE DEL 7.5.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 267 del 13.5.2008)

Con decisione del 13.5.2008 Com. Uff. n. 267 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in relazione alla semifinale di TIM-Cup Inter/Lazio del 7.5.2008, deliberava, a seguito della riservata segnalazione, ex art. 35, comma 1.3 C.G.S., del Procuratore Federale, di infliggere al calciatore Julio Cruz (società Internazionale) la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

La sanzione era originata dall’acquisizione di immagini televisive, tempestivamente inviate dalla Procura Federale, le quali documentavano come, nel corso di una manovra d’attacco interista sviluppatasi sulla fascia laterale destra del campo, il Cruz, trovandosi al centro dell’area di rigore laziale affollata da numerosi calciatori delle due squadre, con un improvviso e rapido movimento del braccio destro colpiva con un pugno al capo, nella zona temporale destra, il calciatore della Lazio Aleksander Kolarov il quale, per effetto del colpo, cadeva a terra.

Avverso tale decisione presentava ricorso a questa Corte di Giustizia Federale la F.C. Internazionale Milano S.p.A. che, con diffusa motivazione, sosteneva, in primo luogo, la inapplicabilità al caso di specie della normativa afferente alla prova televisiva, in quanto, ai sensi dell’art. 35. comma 1.3 C.G.S., tale mezzo di prova è ammesso solamente in relazione ad episodi sfuggiti all’attenzione del direttore di gara, circostanza questa non verificatasi nella vicenda per cui è causa, visto l’intervento dell’arbitro che aveva ammonito in verità alcuni attimi dopo e per fatto diverso da quello in contestazione sia il Cruz che il Kolarov.

In secondo luogo, ed in via subordinata, la società ricorrente sottolineava l’eccessività della sanzione inflitta, irrogata sul presupposto erroneo di un comportamento violento del calciatore interista, il quale aveva agito, invece, in conseguenza dello stretto contatto posto in essere dal Kolarov che cercava di ostacolare un’azione offensiva dell’Inter, richiedendo una riduzione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo.

Tali essendo le doglianze difensive, non è possibile esaminarle nel merito poiché questa Corte deve rilevare, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso.

Si evince, infatti, dall'esame degli atti, che il reclamo presentato, nei termini, dalla società Internazionale Milano S.p.A. non risulta notificato alla Procura Federale che, avendo determinato con la sua segnalazione l'intervento del giudice di prime cure, secondo quanto stabilito dalla normativa in tema di prova televisiva, assume nel presente procedimento la veste di parte necessaria alla quale avrebbe dovuto essere comunicato l'atto di impugnazione.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, per mancata notifica alla Procura Federale.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dott. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Del Vecchio Avv. Paolo – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

2) RECLAMO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE MATERAZZI MARCO, SEGUITO GARA LAZIO/INTERNAZIONALE DEL 7.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 267 del 13.5.2008)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 267 del 13.5.2008, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore Marco Materazzi la squalifica per 2 giornate effettive di gara: *“per avere, al 37' del secondo tempo, colpito volontariamente, in azione di giuoco, con un calcio ad una gamba un avversario non più in possesso del pallone; infrazione rilevata da un Assistente”*.

Avverso la decisione del Giudice di prime cure, la società ha interposto reclamo, all'uopo deducendo l'assenza di motivazione della decisione del Giudice Sportivo e, per l'effetto l'accoglimento del reclamo con riduzione da 2 ad 1 giornata la squalifica inflitta al calciatore.

Il reclamo è infondato e, per l'effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in diritto.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull'esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell'arbitro e, nel caso di specie, del quarto uomo, assistiti, com'è noto, da fede privilegiata.

In particolare sull'asserita assenza di motivazione da parte del Giudice Sportivo, occorre sottolineare come la stessa non necessiti di particolari integrazioni, in quanto l'applicazione di una giornata di squalifica rappresenta il *minimum* previsto dal comma 10 dell'art. 19 C.G.S. per il calciatore che viene espulso.

A ciò vanno ad aggiungersi, discrezionalmente, a giudizio del Giudice Sportivo, valutate le circostanze del caso, ulteriori giornate di squalifica (a partire da tre a salire, come prevede il comma 4, in caso di condotta violenta).

Ebbene la fattispecie che ci occupa appare qualificabile come gratuitamente antisportiva, in quanto il Materazzi è intervenuto sull'avversario quando questi non aveva più il possesso del pallone, fatto che rende il gesto realmente futile.

A fronte di ciò è stata comminata 1 sola giornata in più rispetto a quella “automaticamente” scattata con l'espulsione del Materazzi dal campo.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va rigettato

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 2 Luglio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete